

Allegato "A" al repertorio n.23529/13462

STATUTO

ASSOCIAZIONE ECCENTRICI DADARO' ETS

Articolo 1. Denominazione, sede e durata

1. E' costituita l'associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE ECCENTRICI DADARO' ETS"

di seguito indicata anche come "associazione".

2. L'associazione, costituita in data 27 ottobre 2006, è oggi un Ente del Terzo settore con personalità giuridica, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche.

3. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti per condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

4. L'associazione ha sede legale nel Comune di Saronno, la sua durata è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea degli Associati.

5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Articolo 2. Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con lo scopo di su-

scitare l'interesse verso le attività artistiche e culturali, con una particolare attenzione alla diffusione del teatro.

Nel perseguire tali finalità l'associazione potrà avvalersi della collaborazione di altri Enti e Associazioni impegnate sui versanti di volta in volta interessati.

Art. 3. Attività di interesse generale

L'associazione svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017 e, in particolare, le seguenti attività:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

In particolare, l'associazione potrà:

-promuovere e diffondere ogni forma d'arte intesa nelle forme classiche e nelle forme sperimentali;

-allestire, produrre, organizzare, promuovere e gestire spettacoli teatrali, musicali, concerti, festival e tournée sia in Italia che all'estero;

-organizzare rassegne ed eventi nei medesimi ambiti e sotto qualunque forma;

-ricercare e sperimentare la creatività artistica e/o teatrale e divulgare la letteratura ad essa inerente;

-promuovere iniziative di animazione artistica e/o teatrale

	rivolte ai bambini e ragazzi, attraverso attività formative-	
	creative e momenti ludici;	
	-promuovere ed esercitare l'attività pedagogica connessa	
	all'attività artistica e/o teatrale con l'organizzazione di	
	corsi, laboratori e stages di aggiornamento anche nell'ambito	
	scolastico, coinvolgendo anche insegnanti non interni	
	all'associazione, sia italiani che stranieri, nonché la divul-	
	gazione con ogni mezzo dei risultati ottenuti;	
	-produrre, organizzare, promuovere e gestire progetti edito-	
	riali, video, mostre ed ogni altra iniziativa collaterale ine-	
	rente gli scopi associativi;	
	-collaborare con gruppi, compagnie, associazioni, cooperative	
	ed altri enti, sia pubblici sia privati, per scambi, progetti	
	e produzioni nello spirito della crescita culturale e della	
	ricerca;	
	- favorire lo svolgimento di attività che consentano ai soci	
	di sviluppare il proprio arricchimento culturale, artistico e	
	teatrale;	
	- promuovere attività di spettacolo e progetti con finalità di	
	salvaguardia ed educazione alla tutela del patrimonio ambien-	
	tale;	
	-promuovere e curare attività di turismo finalizzato ad eventi	
	artistici, culturali e teatrali.	
	Art. 4. Attività diverse	
	1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di	

interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

2. Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5. Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro.

3. Il numero degli associati è illimitato.

4. I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire

le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

5. L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Ciascun associato ha diritto di voto (gli eventuali associati minorenni sono rappresentati nell'esercizio del diritto di voto dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale). Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7. Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di scioglimento nel caso di Associati aventi personalità giuridica, di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il ter-

	mine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio consuntivo.	
	3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun	
	socio escludendo ogni forma di discriminazione.	
	4. Ciascun associato ha diritto:	
	a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto	
	in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la pro-	
	pria candidatura agli organi sociali;	
	b) di essere informato sulle attività dell'associazione e con-	
	trollarne l'andamento;	
	c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;	
	d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;	
	e) di recedere in qualsiasi momento.	
	5. Ciascun associato ha il dovere di:	
	a. rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti	
	interni e quanto deliberato dagli organi sociali;	
	b. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità	
	personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per	
	il conseguimento dello scopo;	
	c. versare la quota associativa secondo l'importo stabilito	
	dall'assemblea su proposta dell'organo di amministrazione.	
	Art. 8. Perdita della qualifica di socio	
	1. La qualità di socio si perde in caso di decesso o sciogli-	
	mento nel caso di associati aventi personalità giuridica, re-	
	cesso o esclusione.	

2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, l'organo di amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'organo di amministrazione.

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9. Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

a. l'Assemblea dei soci;

b. il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);

c. il Presidente;

d. il Segretario (se nominato);

e. l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;

f. il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'organo di controllo e per il revisore legale, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei

	voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.	
	4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vice presidente.	
	5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.	
	6. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'organo di amministrazione o di altro organo sociale.	
	7. Sono ammessi al voto gli associati iscritti nel libro degli associati.	
	8. E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il voto per corrispondenza o in via elettronica.	
	Le riunioni dell'assemblea potranno svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	

all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario.

Art. 11. Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) eleggere e revocare i componenti dell'organo di amministrazione scegliendoli tra i propri associati;

b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;

d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;

e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea

	adottati dall'organo di amministrazione per motivi di urgenza;	
	h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti	
	dall'organo di amministrazione;	
	i) fissare, su proposta del Consiglio direttivo, l'ammontare	
	del contributo associativo;	
	j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:	
	a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;	
	b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o	
	la scissione dell'associazione.	
	Art. 12. Convocazione dell'Assemblea	
	1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in	
	via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni	
	qualvolta si renda necessaria per le esigenze	
	dell'associazione.	
	2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del pre-	
	sidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo	
	(1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei	
	componenti dell'organo di amministrazione.	
	3. L'Assemblea è convocata, almeno 8 (otto) giorni prima della	
	riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convo-	
	cazione inviata agli associati, ai membri del consiglio diret-	
	tivo e dell'organo di controllo ed al revisore tramite lettera	
	o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezio-	

ne della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza, nonché quella dell'eventuale seconda convocazione.

Art. 13. Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria, anche in seconda convocazione, delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

4. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

5. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

6. I componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 14. Il Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla

quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Ciascun socio può esprimere al massimo sette preferenze. Risultano eletti i soci che abbiano ottenuto un maggior numero di voti; in caso di parità di voti, precede il più anziano di iscrizione all'Associazione.

4. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione di insediamento (da tenersi entro venti giorni dall'elezione) elegge tra i suoi componenti:

- il presidente (se non eletto direttamente dall'assemblea);
- eventualmente, il vice presidente.

Può essere nominato il Segretario, con le funzioni di cui al successivo art.18.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 15 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

	c. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;	
	d. predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	e. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;	
	f. proporre all'assemblea dei soci l'ammontare della quota sociale annuale;	
	g. gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;	
	h. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;	
	i. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;	
	j. deliberare in merito all'esclusione di soci;	
	k. proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari;	
	l. eleggere il presidente e il vice presidente;	
	m. nominare il Segretario che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;	

	n. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti	
	di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi	
	di necessità e di urgenza;	
	o. assumere il personale strettamente necessario per la conti-	
	nuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei	
	limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.	
	p. istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori	
	possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consi-	
	glio e alle Assemblee;	
	q. nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte	
	dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi pote-	
	ri.	
	r. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del	
	Consiglio stesso;	
	s. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista	
	nello statuto necessaria al buon funzionamento	
	dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dal-	
	la legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.	
	Art. 16. Funzionamento del Consiglio Direttivo	
	1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è	
	presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere	
	dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggio-	
	ranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti in-	
	giustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre	
	volte consecutive.	

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

In caso di dimissioni, decadenza o revoca di un componente del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei non eletti; in mancanza, alla sostituzione provvederà la prima assemblea degli Associati. I consiglieri subentrati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, deve essere convocata l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio direttivo.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. La partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condi-

zione che tutti i partecipanti audio/video collegati possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tale circostanza, la riunione si ritiene tenuta nel luogo in cui sono presenti il soggetto che presiede la riunione ed il segretario.

5. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 17. Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

2. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è

	autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di	
	ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni,	
	da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;	
	- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti	
	attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsia-	
	si Autorità Giudiziaria e Amministrativa;	
	- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo	
	di Amministrazione;	
	- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti	
	dall'Associazione;	
	-in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di	
	competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a	
	ratifica nella prima riunione successiva.	
	3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le rela-	
	tive funzioni sono svolte dal vice presidente.	
	4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici,	
	la firma del vice presidente fa piena prova dell'assenza per	
	impedimento del Presidente.	
	Art. 18. Il segretario	
	1. Il segretario, se nominato:	
	- verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e	
	dell'Organo di Amministrazione;	
	- gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera vi-	
	sione all'associato che lo richieda.	
	- dispone e conserva l'elenco dei beni e delle attrezzature di	

proprietà dell'Associazione e ha cura degli stessi;

- firma e cura la corrispondenza, si occupa della organizzazione.

2. Al segretario è affidata la funzione di tesoriere; egli, pertanto:

- si occupa della contabilità ed è responsabile della cassa dell'Associazione;
- esige i crediti ed effettua i pagamenti.

Art. 19. Organo di controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche

e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20. Patrimonio e Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ente;
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ente;

- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

2. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:

a. quote sociali;

b. contributi pubblici;

c. contributi privati;

d. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;

e. rendite patrimoniali;

f. rimborsi derivanti da convenzioni;

g. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

h. altre entrate espressamente previste dalla legge;

i. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 21. Scritture contabili

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 22. Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere appro-

	vati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura	
	dell'esercizio.	
	3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità	
	dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifi-	
	che.	
	4. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le	
	poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale	
	dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statu-	
	tarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e	
	strumentale delle attività diverse, se svolte.	
	5. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento del-	
	le soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo	
	Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da	
	parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte	
	dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee	
	guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle po-	
	litiche sociali.	
	6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità	
	all'art. 13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo	
	stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve	
	contenere l'ammontare della quota sociale annua.	
	7. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma	
	dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specifi-	
	cando per ogni attività le connessioni con le finalità e	
	l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i ri-	

sultati attesi.

8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 23. Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24. Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analogia natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

FIRMATO: SIMONE LOMBARDELLI

FIRMATO: ENRICO MARIA SIRONI NOTAIO.